Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1973, n. 181.

Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'università italiana per stranieri, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha il fine di diffondere la migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche.

Art. 2.

L'università italiana per stranieri è istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

L'università italiana per stranieri ha sede in Perugia. Il suo governo appartiene alle seguenti autorità:

1) rettore;
2) consiglio accademico;
3) consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Lo statuto dell'università italiana per stranieri contiene le norme relative:

a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;

b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'università, di cui al precedente articolo 3; comunque lo statuto dovrà prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del Presidente della giunta regionale umbra e di un membro del Consiglio regionale della medesima regione;

c) all'elezione, alla composizione ed alle competenze del consiglio studentesco;

d) ai compiti e ai doveri del personale docente, alla retribuzione e ai compensi a qualsiasi titolo ad esso dovuti;

e) alle prove e modalità di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge;

f) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.

Lo statuto proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione, su richiesta dell'università italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa università per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno 25 insegnanti della quota prevista dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è elevato a 192.

Possono chiedere il comando presso l'università italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.

Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalità da esso stesso stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunziare al comando per riprendere servizio nella scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'università con almeno tre mesi di anticipo. L'università può, tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.

I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico oppure del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione.

Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'università italiana per stranieri è valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.

Art. 6.

I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio, la proroga avviene secondo quanto disposto dal precedente articolo 5.

Il consiglio d'amministrazione dell'università italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.

Art. 7.

Alle altre necessita didattiche l'università italiana per stranieri provvede con il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. Tali incarichi sono conferiti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio accademico.

Gli insegnanti incaricati di cui al precedente comma sono retribuiti a carico dell'università con compensi fissati annualmente per le diverse categorie di insegnanti con delibera del consiglio di amministrazione.

Il personale non insegnante è a carico dell'università. Le norme statutarie per l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico di cui al precedente articolo 4, richiameranno in quanto applicabili le norme vigenti per il corrispondente personale non insegnante delle università statali.

Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi di cui al presente articolo e all'ultimo comma dell'articolo 6 sono approvate dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il contributo ordinario dello Stato per il mantenimento dell'università italiana per stranieri di Perugia è fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1972 — fermi restando i contributi straordinari a qualunque titolo concessi — nella misura di lire 460 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

All'onere di lire 460 milioni annui, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo 8, nonchè alla spesa annua di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del precedente articolo 5, si fa fronte, negli anni finanziari 1972 e 1973, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, concernente il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica, anche se scaduti, gli organi direttivi previsti dallo statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, n. 1158.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica provvederà a predisporre il nuovo statuto; e, appena questo sarà stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione, si provvederà alla costituzione di nuovi organi di governo dell'università.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **182.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24, relativo ai seminari annessi alla facoltà di economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente:

Alla facoltà di economia e commercio è annesso il seguente istituto scientifico, ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario:

1) Seminario economico. Il detto istituto ha lo scopo di potenziare la cultura specializzata di studenti e di studiosi addestrandoli all'indagine scientifica mediante corsi di lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, tenute, oltre che dai docenti della facoltà, da illustri cultori italiani e stranieri delle discipline insegnate nella facoltà e discipline affini, nonchè di contribuire al progresso degli studi con ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative che verranno ritenute opportune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **183**.

Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;

Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838, concernente modificazione dell'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, concernente modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Nello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, gli articoli 14 e 15, quali modificati dai decreti citati nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 14. — 1° *Tassa di iscrizione*:

La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto della iscrizione è la seguente:

a) per i soci effettivi . . . . L. 1.500

b) per gli ufficiali di complemento e di nuova nomina . . . . » 750

c) per i soci vitalizi. Non è prevista la tassa di iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio permanente effettivo.

d) per i soci temporanei . . . . . . » 3.000

Articolo 15. — 2° *Quote mensili*:

a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti in Roma e per quelli residenti in Roma che siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:

ufficiali inferiori . . . . L. 100

ufficiali superiori . . . . » 150

ufficiali generali e ammiragli . . . . » 250

b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti in Roma e che non siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:

ufficiali inferiori . . . . » 200

ufficiali superiori . . . . » 300

ufficiali generali e ammiragli . . . . » 400

c) per i soci vitalizi . . . . » 100

d) per i soci temporanei . . . . . . » 500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

TANASSI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1973, n. **184**.

Variazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* relativa alla pianta organica dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, allegata al decreto presidenziale 22 novembre 1972, n. 852;

Vista la tabella *B* relativa alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di istituire nell'organico delle procure generali della Repubblica di L'Aquila e di Trieste il posto di avvocato generale, previa riduzione dell'organico dei consiglieri addetti alla Corte di cassazione;

Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A*, allegata al decreto presidenziale 22 novembre 1972, n. 852, è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La tabella *B*, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185 e successive variazioni, è modificata — per la parte relativa agli uffici cui si riferisce — come dalla tabella *B* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1973

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 14. — VALENTINI

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla Corte di cassazione

Primo presidente . .	n.	1
Presidente aggiunto	»	1
Presidenti di sezione e presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche .	»	50
Consiglieri	»	243
Procuratore generale	»	1
Avvocati generali . .	»	6
Sostituti procuratori generali .	»	35
Totale . .	n.	337

Tribunale superiore delle acque pubbliche

Presidente	n.	1

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *B*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
(Omissis)						
L'Aquila	1	4	12	1	1	2
Trieste	1	4	13	1	1	3
Totale . .	23	174	736	23	17	148

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **185.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 241 relativo alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in novanta per i tre anni di corso (30 iscritti per ogni anno).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Bologna, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bologna: alluvioni dei giorni 1, 2 e 3 gennaio 1973:

comune di Minerbio, per i fogli di mappa numeri 15, 17, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57;

comune di Medicina, per i fogli di mappa numeri 23, 45, 50, 83, 128, 150, 152, 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6843)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 12 febbraio 1951, del 27 aprile 1954, del 13 gennaio 1955, del 22 gennaio 1958 e del 4 aprile 1962;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 1966 con il quale il prof. dott. Luigi Chiereghin venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Luigi Chiereghin è confermato presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6828)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 12 febbraio 1951, del 27 aprile 1954, del 13 gennaio 1955, del 22 gennaio 1958 e del 4 aprile 1962;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 1966 con il quale l'avv. Fortunato Porrazzo, residente a Treviso, venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Fortunato Porrazzo, residente a Treviso, è confermato vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6829)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Contributo addizionale, per l'anno 1973, per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del contributo di cui trattasi relativo all'anno 1973, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati;

Decreta:

Per l'anno 1973 il contributo dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di lire 27 per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dello art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SICA di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta SICA di Bari, con effetto dal 1° agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti della ditta SICA di Bari, è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(6815)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE Elettrochimica S.p.a., del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(6814)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972 e 27 febbraio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(6813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 1° giugno 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecento serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Successivamente il giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di quattordici serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1973

(6824)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1973, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1 miliardo 799.578.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6807)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973 il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 miliardo 368.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6808)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1973, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di n. 12 nuovi medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(6823)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano di zona del comune di Campomarino

Con deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 16 febbraio 1973, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano di zona del comune di Campomarino (Campobasso).

(6833)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi centonovantadue posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di operatore da adibire alla perforazione e verifica dei supporti meccanografici.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a complessivi centonovantadue posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di operatore da adibire alla perforazione e verifica dei supporti meccanografici, ripartiti come segue:

Province	Numero dei posti
Milano	25
Torino	20
Roma	16
Napoli	19
Venezia	35
Bologna	33
Firenze	22
Palermo	22
Totale	192

I posti di cui sopra e la ripartizione degli stessi per provincie saranno definitivamente fissati, all'atto dell'approvazione delle graduatorie, nei limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola provincia.

I competenti organi dell'Istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazione di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Al personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'8 novembre 1963 nonchè, in continuità di tale rapporto d'impiego, alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 10, è riservato il 20 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai trentadue.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

5) a quarant'anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3 sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo e con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad un sola provincia.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione del concorso.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'Istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale;

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nel settore dell'informatica;

il direttore generale dell'Istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore generale;

Segretario:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Sono fissate le seguenti prove di esame:

a) un test attitudinale;

b) una prova pratica di perforazione di schede meccanografiche su macchine IBM.

Il giorno e la sede in cui avrà luogo la prova di cui alla precedente lettera *a*) saranno resi noti mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e saranno altresì comunicati tempestivamente ai singoli candidati.

Per l'espletamento del test attitudinale i candidati, in relazione al loro numero, potranno essere distribuiti in gruppi che sosterranno la prova in giorni distinti e in ore diverse della stessa giornata.

Per lo svolgimento della prova di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova pratica di perforazione saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nel test attitudinale una votazione di almeno settanta centesimi.

Per il superamento della prova pratica di perforazione i candidati dovranno riportare almeno la votazione di settanta centesimi.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova pratica di perforazione che abbiano titoli a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) *insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2).

4) *mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *orfani di guerra (ed equiparati)*:

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6).

8) *orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *feriti in combattimento*:

originale o copi autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita di almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *figli dei mutilati ed invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 16).

18) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili, dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato dal Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *dipendenti dell'I.N.A.M.*:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *coniugati o vedovi con o senza prole*:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *mutilati e invalidi civili*:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 *sarà formata una graduatoria di merito* secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando i punti riportati nel test attitudinale e nella prova pratica di perforazione.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè allo esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato allo estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora la trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal Sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo d'ordine.

L'orario di servizio sarà articolato, in relazione alle esigenze funzionali dei centri meccanografici, in turni giornalieri di lavoro.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della Direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il presidente p.d.
Vice presidente: ORTOLANI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via C. Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (cognome e nome in carattere stampatello) nato a . . . . (prov. di . . .) il . . . . . . (1 e 2) e residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . n. . . . codice postale n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine per le mansioni di operatore da adibire alla perforazione e verifica dei supporti meccanografici di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 12 maggio 1973, per i posti relativi alla provincia . . . . (3).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

d) di essere in possesso del diploma di . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno 5 anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo:

(firma)

(luogo e data)

(1) Coloro che abbiano superato il 32 anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.M. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

(3) Indicare solamente una provincia per la quale si intende concorrere (art. 1).

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

(6442)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di segretario in prova

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto de Presidente della Repubblica 5 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031,

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1972 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1972, registro n. 6, foglio n. 122, con il quale è stato bandito un concorso per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo dell'amministrazione centrale;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 3 gennaio 1972 sopra citato;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero per la pubblica istruzione con foglio n. 18602 in data 9 ottobre 1972 della Direzione generale per l'istruzione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per esame, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1972, nelle premesse citato, è composta come segue:

Mazza dott. Mario, ispettore generale, presidente;

Mancinelli prof. Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello » di Roma;

Sistopaoli prof. Claudio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma;

Spatuzza dott. Francesco, direttore di divisione;

Pesci dott. Fernando, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Giuseppe Miccio, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti la commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1301.

Il relativo onere di spesa farà carico al capitolo 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 261

(6164)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso, per esame, a dieci posti di segretario in prova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidentte della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1972, registro n. 6, foglio n. 122, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione di esame per il concorso di cui trattasi, a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 3 gennaio 1972, già indicato;

Vista la rinuncia presentata il 21 dicembre 1972 dal professor Claudio Sistopaoli, già designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 22719 del 21 dicembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professor Claudio Sistopaoli;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972 il prof. Claudio Sistopaoli, membro della commissione di esame del concorso a dieci posti di segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1972, come da designazione del Ministero della pubblica istruzione è sostituito, perchè dimissionario, dal prof. Lucà Francesco, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 52

(6165)

Commissione giudicatrice del concorso a ottanta posti di consigliere in prova

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1971 registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1972, registro n. 5, foglio n. 78, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a ottanta posti di consigliere in prova nei ruoli dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, in corso di perfezionamento, con il quale all'art. 1 i posti di consigliere in prova messi a concorso sono stati elevati da ottanta a cento e all'art. 3 il docente universitario di economia politica quale membro della commissione di esame del concorso è stato sostituito con un docente universitario di diritto pubblico;

Viste la designazione avuta dal Consiglio di Stato con lettera n. 711/S.G. del 21 dicembre 1972, nonchè le designazioni avute dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione per la istruzione universitaria, con lettere n. 5677 in data 4 dicembre 1972 e n. 5940 in data 27 dicembre 1972;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a ottanta posti di consigliere in prova nei ruoli dell'Amministrazione centrale indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1971, successivamente modificato con il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, nelle premesse citati, è composta come segue:

Presidente:

Calabrò dott. Corrado, consigliere di Stato.

Membri:

Petino prof. Placido, docente incaricato di diritto del lavoro all'Università di Catania.

Faso prof. Ignazio, docente incaricato di diritto costituzionale all'Università di Messina;

Cimmino dott. prof. Sigfrido, ispettore generale;

Gallo dott. avv. Armando, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Giuseppe Castelluccio, direttore di sezione dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Ai componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1301 e il relativo onere di spesa farà carico al capitolo 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 161

(6166)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trenta posti di allievo all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 13 Finanze, foglio n. 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1973, con il quale è stato bandito il concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi al 1° anno del 73° corso dell'Accademia della guardia di finanza;

Considerata l'opportunità di prorogare al 26 maggio 1973 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 1° anno del 73° corso dell'Accademia della guardia di finanza previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 1973 è prorogato al 26 maggio 1973.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1973
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 221

(6996)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1972 con il quale è stato indetto un concorso a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1972 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso sopra specificato;

Visto il decreto presidenziale 20 febbraio 1973 con il quale il dott. De Andreis Augusto è stato nominato direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

Il dott. De Andreis Augusto, magistrato di cassazione, direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1972, in sostituzione del dott. Alessandro Farrace.

Roma, addì 7 marzo 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1973
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 180

(6793)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad ottantadue posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482 — tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668 — risulta coperta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato n. P. 2.1.1/70790 in data 15 dicembre 1972;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 38 del 20 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti, nei vari mestieri, fra le sedi compartimentali interessate.

Roma, addì 20 dicembre 1972

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1973
Registro n. 59 *Ferrovie, foglio n.* 385

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli esami saranno tenuti nei compartimenti di Torino e Milano, ai quali sono rispettivamente assegnati quarantasette e trentacinque posti ripartiti nei vari mestieri come specificato nell'allegato *A*.

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento ed a un solo mestiere.

1. *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza elementare superiore (5ª classe) rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, all'ufficio personale del compartimento prescelto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Nella domanda deve essere specificato per quale dei mestieri indicati all'allegato *A*, riguardanti il Compartimento cui è indirizzata la domanda stessa, il candidato intende partecipare al concorso.

3. *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo a preferenza a parità di punteggio complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di inizio delle sedute per l'espletamento della prova pratica nel compartimento e per il mestiere indicato dal candidato nella domanda di ammissione.

5. *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni della cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; per tutti i candidati, ad eccezione di coloro che concorrono per il mestiere di saldatore, è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D, — 5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diotrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata,

campo visivo normale;

senso cromatico soddisfacente per i candidati che concorrono per i mestieri di elettromeccanico e verniciatore;

udito: voce afona percepita a non meno di otto metri complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio peggiore; per i concorrenti ai mestieri di calderaio e fucinatore è sufficiente la percezione della voce di conversazione a non meno di metri quattro da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. - *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominerà la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. - *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. - *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e in una prova pratica, come dal programma di cui all'allegato C.

La prova scritta, nella quale i concorrenti dovranno rispondere a un questionario su argomenti indicati nel programma, sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate. Nel complesso la commissione disporrà, per tale prova, di 10 punti al massimo.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno 7 punti nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti.

10. - *Preferenze, riserva dei posti - Graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti e dei mestieri per cui è indetto il concorso.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame, e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento e mestiere saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di legge.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. - *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale e di mestiere saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

Le modalità di certificazione dei requisiti di cui il presente punto saranno specificate dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. - *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668 e relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Tutti coloro che verranno assunti a seguito del presente concorso potranno, qualora l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato lo ritenga necessario, essere utilizzati, anche in prosieguo di tempo, in mestieri diversi da quello per cui hanno partecipato al concorso stesso.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il trasferimento o il distacco ad altra sede.

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE PER COMPARTIMENTO E PER MESTIERE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

COMPARTIMENTI	Aggiustatore meccanico	Aggiustatore motorista	Tornitore meccanico	Fucinatore	Saldatore	Calderaio	Lamierista pannellista	Falegname	Verniciatore	Tappezziere	Elettro-meccanico	Lattoniere Stagnaio	Galvanotecnico	TOTALE
Torino	5	5	2	5	-	5	5	5	3	5	5	1	1	47
Milano	-	3	-	4	2	5	10			-	10	-	1	35
Totali	5	8	2	9	2	10	15	5	3	5	15	1	2	82

ALLEGATO *B*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato

(1)

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO.

Cognome nome
data e luogo di nascita
qualifica per cui si concorre mestiere (2)
titolo di studio posseduto
indirizzo per ogni comunicazione (via
n. presso cap. città,
provincia

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1972, n. 15971, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo sopra dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età (indicare se coniugato, coniugato con prole, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare superiore (5ª classe) conseguita il presso la scuola di

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso, per compartimento o mestieri diversi da quello indicato nella presente domanda;

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso programma di concorso ed in particolare quella di cui all'ultimo capoverso del punto 12 dell'avviso programma stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso programma)

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 - Torino - via Sacchi, 1
20123 - Milano - Corso Magenta, 24

(2) Indicare il mestiere prescelto, fra quelli previsti all'allegato A per il compartimento cui la domanda è indirizzata.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà in un accertamento di livello di cultura, da effettuarsi mediante individuazione delle risposte a domande formulate con apposito questionario, di cui una prima parte riguarderà la cultura generale e la seconda la cultura professionale specifica del mestiere per il quale il candidato concorre, secondo il seguente programma:

1) *Cultura generale* (parte comune)

Nozioni di aritmetica. Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali.

Le frazioni, sistema metrico decimale, riduzione fra unità di misure, calcoli elementari, cenni sulle proporzioni.

Nozioni di geometria, le figure piane poligonali, il cerchio, calcoli dei perimetri e delle aree delle figure piane poligonali, i solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi.

2) *Cultura professionale* (parte specifica per ogni mestiere)

(Tutti gli argomenti indicati saranno trattati distintamente secondo le caratteristiche di ciascuno dei mestieri messi a concorso).

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni, denominazioni, forme e dimensioni commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali, banchi, piani e posti di lavoro, tecnologia del mestiere, metodi di lavorazione.

Attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, tracciatura occorrenti nelle lavorazioni inerenti al mestiere, unità di misura, tolleranze.

Apparecchi meccanici, ad aria compressa, elettrici, ecc. ausiliari delle lavorazioni. Tipi e caratteristiche delle macchine fisse e portatili usate nelle operazioni più comuni.

Procedimenti operativi nelle lavorazioni inerenti al mestiere, preparazione, rifinitura, trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione.

Nozioni di igiene del lavoro.

Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

B) PROVA PRATICA

1) *Aggiustatore meccanico*: esecuzione di un accoppiamento su disegno dato, con tolleranza assegnata e previa tracciatura.

2) *Aggiustatore motorista*: esecuzione di un particolare di motore endotermico che richieda operazioni di aggiustaggio su disegno con tolleranza assegnata.

3) *Tornitore meccanico*: esecuzione su disegno dato e con tolleranza assegnata di un elaborato che, comprendendo le lavorazioni del mestiere, richieda da parte del candidato una preventiva programmazione del lavoro.

4) *Fucinatore*: esecuzione, con attrezzi a mano o con maglio, su disegno dato, di un pezzo che richieda una preventiva programmazione del lavoro da parte del candidato.

5) *Saldatore*: esecuzione su disegno quotato di saldature su materiale ferroso con le diverse tecniche su lamiere di differente spessore, su tubi e profilati, previa preparazione degli elementi da saldare.

6) *Calderaio*: esecuzione su disegno quotato di una semplice giunzione chiodata di lamiere per caldaie.

7) *Lamierista-pannellista*: esecuzione su disegno dato di un particolare costruttivo in lamiera sottile comprendente superfici piane e imbutite e giunzioni saldate.

8) *Falegname*: Esecuzione in base a disegno dato di un manufatto, comprendente unioni ed incastri in vista e nascosti, e la rifinitura delle superfici.

9) *Verniciatore*: esecuzione, su distinti pannelli, di alcune delle principali operazioni previste dal ciclo di verniciatura su superfici piane metalliche o in legno e composizione di una tinta di determinata tonalità su campione dato.

10) *Tappezziere*: esecuzione, su indicazione di un disegno di un manufatto comprendente il molleggio, l'imbottitura e il rivestimento, inclusa la preparazione preventiva del materiale occorrente.

11) *Elettromeccanico*: costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno dato e collegamento elettrico relativo.

12) *Lattoniere stagnaio*: esecuzione su campione dato, di un particolare costruttivo comprendente superfici piane e imbutite, con giunzioni saldate e aggraffate.

13) *Galvanotecnico*: preparazione di un bagno galvanico servendosi di un ricettario; preparazione e trattamento galvanico di un oggetto.

(6770)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio delle prove scritte della sessione di esame di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 18 aprile 1973, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Considerato che — a causa della ritardata pubblicazione del bando predetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — è necessario rinviare le prove scritte e pratiche della sessione di esami di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Le prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo vengono rinviate ed avranno luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria EUR - pianoterra, nei giorni 17 e 18 settembre 1973, con inizio alle ore 8,30, mentre le prove pratiche avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 26 novembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

Il pesente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(6795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso concernente i concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi di classe 3ª vacanti nelle provincie della Repubblica.

Il Ministero dell'interno rende noto che, con provvedimenti dei prefetti delle rispettive provincie, sono state escluse dall'elenco delle sedi di classe 3ª in cui al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1973, le seguenti segreterie:

Asti:
1) S. Damiano d'Asti.

Brescia:
1) Consorzio Poncarale-Montirone.

(6986)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1972, n. **38.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *novembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1972, n. **39.**

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso istituti bancari per la concessione di fido bancario alla società cooperativa « Forza e Luce » con sede in Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, sino al 31 dicembre 1976, presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino e presso la Cassa di risparmio di Torino nell'interesse e a favore della società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire 48.000.000, per la concessione della predetta società cooperativa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per l'apertura di credito in conto corrente e per sconto cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento dell'impianto idroelettrico di Allain.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 20 maggio 1964, n. 5 e 22 dicembre 1967, n. 36, è subordinata all'impegno, da parte della società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni finanziarie a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti bancari di cui al precedente art. 1, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti semestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità in vigore presso gli istituti bancari di cui al precedente art. 1, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai capitoli della parte spese e del-

la parte entrate del bilancio di previsione della regione per gli anni dal 1973 al 1976 corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte spese e della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, con stanziamenti annui di L. 48.000.000:

Capitolo 254 della parte spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario S. Paolo di Torino e alla Cassa di risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della società cooperativa « Forza e Luce » di Aosta (legge regionale 22 dicembre 1967, n. 36) ».

Capitolo 222 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso la società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 22 dicembre 1967, n. 36) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla proroga della concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al capitolo della parte spese dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1973 al 1976 corrispondenti al capitolo 254 della parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al capitolo della parte entrate dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1973 al 1976 corrispondenti al capitolo 222 della parte entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 novembre 1972

DUJANY

(2432)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, recante norme per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 è modificato come segue: « Per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale o iniziative di interesse economico locale, è autorizzata la spesa annua massima di lire quattrocentocinquantamilioni per l'anno 1972 e di lire trecentomilioni per gli anni successivi ».

Art. 2.

Per il finanziamento delle maggiori spese annue di cui al precedente articolo è approvato per l'anno finanziario 1972 l'aumento da lire duecentomilioni a lire quattrocentocinquantamilioni dello stanziamento del capitolo 246 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e l'aumento a lire trecento milioni dello stanziamento annuo del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973 e seguenti.

(*Omissis*).

Art. 3.

(*Norme transitorie*)

E' approvata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della « S.p.a. Centrale del latte di Aosta », con sede in Aosta, per lo ammontare di spesa di lire novantacinquemilioni.

La spesa di lire novantacinquemilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente comma graverà sull'apposito capitolo 246 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società »).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. 41.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in Saint-Christophe, fino alla concorrenza massima di complessive lire ottocentomilioni, — comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori —, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giun-

ta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, con stanziamento annuo di lire ottocento-milioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte spesa e al capitolo 220 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

a) capitolo 252 della parte spesa: « Spesa per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito ed aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (legge regionale 14 dicembre 1972, n. **41**) »;

b) capitolo 220 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale 14 dicembre 1972, n. 41) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, recante approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di sistemazione straordinaria a ruolo del personale non insegnante in servizio nelle scuole secondarie della Regione, di cui all'art. 8 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, è riaperto e prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 18 è modificato come segue:

« Al personale di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, la intera anzianità maturata presso lo Stato o altri enti pubblici, secondo i casi, nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) o nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva), nonchè il periodo di servizio non di ruolo prestato prima dell'inquadramento nei ruoli suddetti, nella misura del quaranta per cento del periodo stesso ».

Art. 3.

Le norme degli articoli 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, concernenti il riconoscimento, ai fini dello sviluppo della carriera a ruolo aperto, dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, si applicano anche al personale di segreteria, amministrativo ed ausiliario inquadrato nei ruoli regionali per effetto di precedenti disposizioni legislative della Regione.

Art. 4.

Le norme degli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 18 si applicano anche al personale di segreteria ed amministrativo, in possesso dei prescritti requisiti, che abbia presentato nei termini di legge domanda di immissione nei ruoli statali a norma del quarto comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1965, n. 902, dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 e dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste al precedente comma potranno presentare domanda di inquadramento a ruolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il personale ausiliario in servizio presso le scuole secondarie della Regione tuttora collocato nei ruoli speciali transitori regionali sarà trasferito e inquadrato a ruolo d'ufficio in posti vacanti del corrispondente ruolo ordinario, conservando l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 6.

La spesa annua, prevista in lire cinque milioni circa, derivante dalla applicazione della predetta legge e già finanziata ai sensi della legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, graverà sul capitolo 581 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie della Regione ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La spesa, prevista in lire sette milioni circa, per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 21 dicembre 1971, sarà imputata al residuo passivo (fondo di L. 74.000.000 impegnato con deliberazione di giunta n. 5165 in data 31 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 13 della legge 15 novembre 1971, n. 18) e al capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 («Spese per conguaglio stipendi, ecc.») ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 21.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. 43.

Modificazioni alle norme della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13 sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale, è sostituito dal seguente nuovo art. 6 della legge stessa:

Art 6. — Nel caso di nomina per concorsi o promozioni a posti di gruppo o di carriera superiori, il servizio di ruolo precedentemente prestato nella qualifica di provenienza della stessa carriera o nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuto, ai soli fini economici e con esclusione di qualsiasi effetto giuridico, nella misura del 50%, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1970.

Al personale che ha ottenuto nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1970 la nomina a posti di gruppo o di carriera superiori, tale riconoscimento di servizio deve computarsi in aggiunta all'anzianità posseduta nella nuova qualifica, compresa l'anzianità già maturata per effetto di particolari valutazioni attribuite ai sensi di legge.

Al personale nominato a posti di gruppo o di carriera superiori che, nonostante l'applicazione dei precedenti commi, consegua alla data del 1° luglio 1970 o alla data della successiva nomina uno stipendio o salario inferiore a quello che avrebbe conseguito se la nomina non fosse avvenuta, sarà attribuita da tale data, nel nuovo grado, la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore al trattamento economico che avrebbe maturato nel grado o nella carriera inferiore. In tale caso, l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerà dalla data del 1° luglio 1970 o dalla data della successiva nomina ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della sopracitata legge 30 giugno 1972 n. 13 è sostituito dal seguente nuovo secondo comma dell'art. 7 della legge stessa:

«Analoga valutazione si applica, dalla data di nomina nei ruoli regionali, al personale già dipendente dello Stato ed al personale regionale già in servizio in qualità di fuori ruolo che abbia vinto concorsi espletati in attuazione della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, o che sia stato collocato a ruolo a sensi delle vigenti norme sul collocamento obbligatorio degli invalidi al periodo di servizio prestato presso l'amministrazione regionale.

Analoga valutazione si applica inoltre a favore del personale già dipendente dello Stato nominato a ruolo per concorso nel periodo dal 1° luglio 1956 al 10 novembre 1966».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. 44.

Concessione di contributo regionale per la ripresa e lo sviluppo di attività industriali nella zona di Verrès.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione di un contributo regionale di lire trecentocinquanta milioni per l'acquisizione, da parte della società nazionale Cogne, del complesso aziendale di Verrès della società Brambilla-costruzioni relativo ai settori chimico ed elettrico, nonchè per la continuazione e lo sviluppo di attività industriali locali.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà versato alla Società nazionale Cogne in quattro rate annuali, di cui la prima di lire centoventicinque milioni e le tre successive di lire settantacinque milioni ciascuna.

Il versamento del primo rateo annuale sarà effettuato ad avvenuto acquisto del complesso aziendale di cui al precedente articolo da parte della Società nazionale Cogne.

Il versamento dei successivi tre ratei annuali sarà effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, subordinatamente all'attuazione, da parte della Società nazionale Cogne o da parte della collegata società SADEA, del programma di sviluppo industriale nella zona di Verrès concordato tra la Regione e la Società nazionale Cogne, nonchè alla presenza di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione della predetta collegata società Sadea.

La liquidazione dei ratei del contributo sarà approvata con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 3.

La spesa di lire trecentocinquanta milioni relativa al contributo di cui ai precedenti articoli è finanziata e graverà per lire centoventicinque milioni sul capitolo 487 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e per lire settantacinque milioni all'anno sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973, 1974 e 1975.

Per il finanziamento del primo rateo (lire centoventicinque milioni) del contributo è approvato l'aumento da lire centocinquanta milioni a lire duecentoventicinque milioni dello stanziamento del capitolo 487 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, mediante prelievo della somma di lire settantacinque milioni dal capitolo 271 della parte spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F*).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. **45**.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9 e successive modificazioni, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dall'art. 5 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9 e successive modificazioni, per la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani, è aumentata a lire diecimilioni, a decorrere dal 1972.

La maggiore spesa annua di lire duemilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1972, sarà imputata al capitolo di spesa 815 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Concessione di assegni al merito a guide, portatori alpini e loro orfani ») e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato lo aumento da lire ottomilioni a lire diecimilioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall'anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire duemilioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 815 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da lire ottomilioni a lire diecimilioni, mediante prelievo della somma di lire duemilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di finanziamento - spese correnti - Allegato *E*).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. **46**.

Provvedimenti di variazioni del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1972, n. **47**.

Approvazione di maggiori spese annue per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dall'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14 e dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1972, n. 18, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, è aumentata da lire duecentocinquantamilioni a lire trecentomilioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine è approvato l'ulteriore aumento di lire cinquantamilioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 855 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinquantamilioni sono approvate le seguenti variazioni alla parte entrate e alla parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:

1) lo stanziamento annuo del capitolo 10 della parte entrate del bilancio (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettera *c*), *d*) della legge 6 dicembre 1971, n. 1075 ») è aumentato di lire cinquantamilioni in relazione al già accertato aumento del predetto provento annuo di entrate;

2) lo stanziamento annuo del capitolo 855 della parte spese del bilancio (« Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») è aumentato da lire duecentocinquantamilioni a lire trecentomilioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 dicembre 1972

DUJANY

(2433)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1972, n. 48.

Modificazioni all'art. 1 della legge 10 gennaio 1961, n. 1 e successive modificazioni, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex-insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1 — modificato dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 20 e dalla legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, riguardante la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex-insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta —, è modificato come segue con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972:

« Agli insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno cinque anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età e non fruiscano di trattamento di quiescenza di importo superiore al minimo stabilito dalla legge per le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento di lire diecimila per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime lire seimilionicinquecentomila, sarà imputata al capitolo 594 (« Indennità, compensi, premi e assegno di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate ») del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire seimilionicinquecentomila.

Per l'anno finanziario 1972 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 594 del bilancio preventivo della Regione da lire trentacinquemilioni a lire quarantunomilionicinquecentomila mediante prelievo della somma di lire seimilionicinquecentomila dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento » spese correnti allegato *E*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 dicembre 1972

DUJANY

(2434)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1973, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, — con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione —, il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1973.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dello importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972, approvato con legge regionale 29 aprile 1972, n. 2 e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 gennaio 1973

DUJANY

(2435)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 2.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1973)

(2436)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.